

REGOLAMENTO (CEE) N. 2903/85 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 1985

che modifica, per quanto concerne l'elenco degli stati ACP, il regolamento (CEE) n. 486/85 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85⁽⁴⁾ ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che il 30 aprile 1985 l'Angola ha firmato la terza convenzione ACP-CEE; che fa quindi parte

degli stati ACP contemplati dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 486/85; che è pertanto opportuno adattare l'elenco dell'allegato I del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 486/85 è aggiunta la menzione « Angola ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. F. POOS

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 170 del 9. 7. 1985, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 127.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.